



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 5 ottobre 2020

Prot.2130/GE/ff

Pag. 1 di 3

Ministero dell'Istruzione  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  
Ufficio V

Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali  
Loro sedi

Oggetto: MIUR – Uff. V nota n. 15593 del 2 settembre 2020 – Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato

Abbiamo ricevuto in copia la Vostra nota in oggetto con la quale viene svolta una analisi circa la valutazione del diploma di geometra vecchio ordinamento ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato.

La nota fornisce una "interpretazione", concludendo che il diploma di Geometra vecchio ordinamento non sia titolo valido per accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in Edilizia; conclusione che non ci trova assolutamente d'accordo e che sarebbe stato preferibile lasciare al giudizio della Magistratura già chiamata a dirimere la questione in oltre settanta ricorsi giurisdizionali, innanzi almeno sette Tribunali Amministrativi Regionali.

E' appena il caso di ricordare che nei giudizi sopra richiamati si sono costituiti sia i candidati agli esami di Stato, ammessi con il titolo di studio di "Geometra", sia gli Ordini territoriali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e lo stesso MIUR, quali parti resistenti. Appare quindi singolare la diffusione di una nota sulla questione che potrà generare una inutile confusione tra i soggetti impegnati nella vicenda e rischia di innescare un nuovo ed inutile contenzioso giudiziario per i candidati che si trovassero non ammessi alla prossima sessione degli esami di Stato a causa di questa interpretazione.

Come noto con la perdita della "specificità" del titolo di studio di istruzione tecnica, ai sensi del D.P.R. 88/2010, è stato sancito che i diplomi rilasciati in virtù degli ordinamenti scolastici previgenti (perito industriale edile e geometra) fossero equipollenti al "nuovo" diploma di istruzione tecnica CAT, ai fini dell'ammissione in maniera concorrente agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle rispettive professioni.

Si segnala comunque che i candidati con titolo di studio "geometra" sono ammessi agli esami di Stato per perito industriale, non in quanto "Geometri", ma in quanto possessori dell'unificato ed equipollente diploma di istruzione tecnica CAT ex DPR 88/2010. Difatti il diploma di istruzione tecnica indirizzo CAT è regolarmente indicato nell'ordinanza ministeriale MIUR, quale titolo di accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in edilizia.

Alleghiamo alla presente, per Vostra memoria, una illustrazione delle tematiche aperte restando a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE  
(Giovanni Esposito)



### **Valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato**

In data 2 settembre u.s., l'Ufficio V del Ministero dell'Istruzione, inviava agli uffici scolastici regionale una nota recante "valutazione diplomi per l'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato", svolgendo una analisi di una precedente nota del 22 luglio 2019 e concludendo che il diploma di Geometra vecchio ordinamento non sia titolo valido per accedere agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato in Edilizia.

Però la nota non tiene conto che le questioni poste sono attualmente al vaglio della Magistratura Amministrativa, che è l'Autorità deputata a chiarire gli aspetti della *vexata quaestio*, circa la valutazione della validità del diploma di geometra vecchio ordinamento ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato.

Poi la nota parte da un presupposto erroneo, contenuto nella precedente del 22 luglio 2019. Lì si richiamavano le Commissioni esaminatrici ad una maggiore attenzione in merito alla valutazione dei titoli di studio di accesso agli esami di Stato, in conseguenza del fatto che l'Istituto Tecnico "Righi" di Napoli avesse redatto un attestato di abilitazione, recante "certificato di abilitazione alla professione di geometra/perito industriale edile", indicando un titolo di abilitazione professionale (non un titolo di studio) del tutto inesistente, in conseguenza di un evidente *lapsus* del funzionario di segreteria dell'istituto, poi corretto con l'emissione di certificati di abilitazione recanti la denominazione valida.

L'Ufficio V non considera che la medesima nota, recante "*parere sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*", datato 16 giugno 2015, sia opinato che " si dichiarì *favorevole all'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal combinato disposto dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica*".

*"Tali disposizioni – prosegue la nota – salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all'iscrizione all'università e alle istituzioni dell'AFAM. Inoltre, l'equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce dell'articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)"*.

Per quanto sopra, considerata la perdita della "specificità" del titolo di studio di istruzione tecnica, unitamente all'affermata equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del previgente ordinamento, ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione per le professioni di geometra e perito industriale, il diploma secondario superiore di "geometra", conseguito in vigenza del vecchio ordinamento, deve essere ritenuto equipollente al "diploma di istruzione tecnica" con indirizzo CAT, ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 e, quindi, può essere considerato titolo di studio valido per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in "edilizia".

Ebbene, sulla scorta dell'autorevole parere, emerge che tutti i diplomi, rilasciati in virtù degli ordinamenti scolastici previgenti siano equipollenti al "nuovo" diploma di istruzione tecnica CAT, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di specifiche professioni. Vieppiù considerando che un perito industriale in edilizia non può iscriversi ad un istituto tecnico ex DPR 88/2010, al fine di conseguire il "nuovo" diploma di istruzione tecnica" CAT, in quanto già in possesso dell'analogo titolo di studio.



Come il diploma di geometra, anche quello di perito industriale in edilizia è equipollente al “nuovo” diploma di istruzione tecnica CAT, rilasciato dagli Istituti tecnici, ex DPR 88/2010, di pari tenore letterale rispetto al ricordato “appunto” del MIUR, diffuso con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015.

In particolare, il parere dell’Ufficio di Gabinetto del MIUR n. 11460 del 30 settembre 2015, recependo l’appunto dell’Ufficio Legislativo del 16 giugno, affermava che “...Pertanto, la ratio del combinato disposto delle citate norme regolamentari è quella di sancire la perfetta equiparazione dei diplomi di istruzione professionale di cui alla riforma con i corrispondenti diplomi del vecchio ordinamento.

La medesima interpretazione può essere applicata alle disposizioni disciplinanti i diplomi rilasciati dagli istituti tecnici riformanti a norma del D.P.R. n. 88 del 2010, in quanto esse sono di contenuto analogo a quelle sopracitate...” (parere MIUR del 16/6/2015 pag. 3, 1° e 2° cpv., allegato alla nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro n. 11460 del 30/9/2015).

“In conclusione, il parere dello scrivente Ufficio è favorevole all’equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione ... ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 6 comma 4 e dell’art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 88/2010, per quanto riguarda i diplomi di istruzione tecnica”.

Le due distinte professioni regolamentate di geometra e di perito industriale edile hanno visto unificato il relativo titolo di studio di accesso alla professione (diploma di geometra e diploma di perito industriale specializzazione in edilizia) nel “diploma di istruzione tecnica” indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio). Pertanto, la questione della “specificità” del diploma, è risolta con l’equipollenza generale dei “vecchi” diplomi rispetto a quelli “nuovi” di istruzione tecnica in virtù del principio di “salvaguardia del valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all’iscrizione all’università e alle istituzioni dell’AFAM”.

Quindi, se è sancita “la perfetta equiparazione dei diplomi di istruzione tecnica, di cui alla riforma Gelmini, con i corrispondenti diplomi del vecchio ordinamento” e considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’allegato d) all’art. 8 comma 1 del D.P.R. n. 88/2010, il diploma di istruzione CAT è titolo valido per l’accesso alla professione di perito industriale in edilizia, a causa della confluenza del percorso di studi secondario superiore di istruzione tecnica “CAT” nella specializzazione in “Edilizia”, comune anche alla professione di geometra, i diplomati “GEOMETRA” sono ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale in edilizia, non in quanto il proprio titolo di studio sia previsto testualmente nell’ordinanza ministeriale MIUR sugli esami di Stato, ma in quanto in possesso di un diploma del previgente ordinamento equipollente al nuovo diploma di istruzione tecnica indirizzo CAT ex DPR 88/2010.

Dal momento che il diploma di istruzione tecnica indirizzo CAT è indicato nell’ordinanza ministeriale MIUR, quale titolo di accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in edilizia, i candidati con titolo di studio “geometra” sono ammessi agli esami di Stato per perito industriale, non in quanto “Geometri”, ma in quanto possessori dell’unificato diploma di istruzione tecnica CAT ex DPR 88/2010.

E’ proprio l’equipollenza del diploma di istruzione tecnica CAT con quello di geometra, conseguito nel previgente ordinamento, che consente l’ammissione agli esami di abilitazione.

Attualmente, non è possibile conseguire il diploma di istruzione tecnica CAT per coloro che siano in possesso, rispettivamente, del diploma di geometra o di perito industriale edile, in quanto non è consentito conseguire due volte il medesimo titolo di studio, in quanto “non è consentito ripetere l’esame di Stato della stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione già sostenuto con esito positivo” (v. art. 3 comma 5 O.M. MIUR 11 marzo 2019 n. 205).

Per questi motivi l’ordinanza ministeriale è chiara nel senso che è consentito al diplomato geometra vecchio ordinamento di partecipare agli esami di Stato per abilitarsi quale perito industriale in edilizia in quanto il proprio diploma sia equiparato al diploma CAT.